

# 1. Novità Industria 4.0 e piano Transizione 5.0

Pietro Freddo

# Novità Industria 4.0


## «Finanziaria» 2025: «stretta» sul bonus Industria 4.0 (art. 1, co. 445-448)

- investimenti in **BENI IMMATERIALI NUOVI INDUSTRIA 4.0** (allegato B L. 232/2016):
  - **abrogazione del bonus pari al 10% per gli investimenti 2025**, ossia effettuati dall'01.01 al 31.12.2025 / “prenotati” entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026
  - **il bonus è fatto salvo per gli investimenti 2024**, ossia effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024 / “prenotati” entro il 31.12.2024 ed effettuati entro il 30.06.2025
  
- investimenti in **BENI MATERIALI NUOVI INDUSTRIA 4.0** (allegato A L. 232/2016):
  - **limite massimo complessivo di spesa di € 2.200 milioni per il bonus relativo agli investimenti 2025**, ossia effettuati dall'01.01 al 31.12.2025 / «prenotati» entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026; **una volta raggiunto il limite non sarà più possibile utilizzare il bonus**
  - **conferma della misura del bonus per gli investimenti 2025** (20% del costo per investimenti fino a € 2,5 milioni, 10% per la quota tra € 2,5 e € 10 milioni, 5% del costo per la quota tra € 10 e € 20 milioni)
  - **nuovo regime di comunicazione**: l'impresa invia al MIMIT apposita comunicazione delle **spese sostenute** e del relativo **bonus maturato** e il MIMIT trasmette all'Agenzia Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24 secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni
  - il limite di spesa e il nuovo regime di comunicazione non si applicano agli investimenti «prenotati» «entro la data di pubblicazione della presente legge» (31.12.2024)

# Piano Transizione 5.0

## Bonus Industria 4.0 e 5.0: le risorse disponibili

### Transizione digital&green delle imprese – Risorse 2025



# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: fonti normative e interpretative

- norma primaria: **art. 38 D.L. 19/2024 c.d. «PNRR 4»** come modificato dal D.L. 39/2024 c.d. «Superbonus», dal D.L. 60/2024 «Coesione» e da ultimo dalla **Legge 207/2024 «Finanziaria» 2025**
  
- disciplina attuativa:
  - Decreto attuativo MIMIT/MEF del 24.07.2024
  - Decreto Direttoriale MIMIT del 06.08.2024 - Termini e modalità presentazione domande al GSE
  - Decreto Direttoriale MIMIT del 11.09.2024 - Presentazione comunicazioni al GSE di completamento dei progetti di innovazione
  
- principali fonti interpretative
  - Circolare operativa MIMIT/GSE del 16.08.2024 n. 25877
  - FAQ GSE-MIMIT (74 domande e risposte aggiornate da ultimo il 02.11.2024 e disponibili sul sito <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0>)

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: condizioni di accesso

### ➤ beneficiari

- tutte le imprese, anche di nuova costituzione, residenti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito

### ➤ condizioni di ammissibilità

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
- corretto adempimento obblighi di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali dei lavoratori

### ➤ cause di esclusione

- imprese in liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, o procedura concorsuale
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2000
- **mancato rispetto del principio derivante dalla normativa UE che disciplina il PNRR di non arrecare un danno significativo all'ambiente, c.d. «DO NO SIGNIFICANT HARM – DNSH»**

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: esclusioni in forza del principio DNSH (art. 5 DM attuativo) (1/4)

### a) **ATTIVITÀ E ATTIVI DIRETTAMENTE CONNESSI ALL'USO DEI COMBUSTIBILI FOSSILI, COMPRESO L'USO A VALLE**

#### **ECCEZIONI**

- 1) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione ETS dell'UE per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili
- 2) attivi, quali veicoli agricoli e forestali (Regolamento UE 2013/167 e 2016/1628), per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno Stage V

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: esclusioni in forza del principio DNSH (art. 5 DM attuativo) (2/4)

**b) ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento

### ECCEZIONI

- 1) progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa
- 2) progetti che hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: esclusioni in forza del principio DNSH (art. 5 DM attuativo) (3/4)

### **c) ATTIVITÀ CONNESSE ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI, AGLI INCENERITORI E AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO**

#### **ECCEZIONI**

- 1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione
- 2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici

in entrambi i casi, l'eccezione si applica solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: esclusioni in forza del principio DNSH (art. 5 DM attuativo) (4/4)


**d) ATTIVITÀ NEL CUI PROCESSO PRODUTTIVO VENGA GENERATA UN'ELEVATA DOSE DI SOSTANZE INQUINANTI CLASSIFICABILI COME RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI** (Regolamento (UE) n. 1357/2014), e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente

### ECCEZIONI

- 1) progetti che non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto
- 2) progetti che generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- 3) progetti che sono volti a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- 4) progetti che sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR)

# Piano Transizione 5.0

Bonus 5.0: investimenti «trainanti» / «trainati» e riduzione dei consumi energetici



# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: investimenti «trainanti» in beni Industria 4.0 – principali adempimenti

- **perizia tecnica asseverata**, redatta su modelli predisposti dal GSE (art. 16 DM attuativo)
  - comprova le **caratteristiche tecniche Industria 4.0 dei beni e l'interconnessione** ed è rilasciata da ingegnere/perito industriale (nel settore agricolo anche da dottore agronomo/forestale o agrotecnico/perito agrario laureato), oppure dai certificatori «tecnici» con identici requisiti
  - facoltativa, ma raccomandata, per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, per i quali è prevista apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante
- **certificazione «contabile»** redatta su appositi modelli predisposti dal GSE (art. 17 DM attuativo)
  - attesta l'**effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa**
  - rilasciata dall'incaricato alla revisione legale o, in assenza, da revisore incaricato dal beneficiario, operante nel rispetto dei principi di indipendenza e dotato di idonee coperture assicurative
- **conservazione della documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- **espressa indicazione della norma agevolativa in fattura/DDT** e, per i documenti successivi alla comunicazione preventiva GSE, **del codice identificativo alfanumerico univoco GSE TR5-XXXXX** rilasciato dalla piattaforma informatica

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: certificazione della riduzione dei consumi energetici (art. 15 DM attuativo)

### ➤ **soggetti abilitati al rilascio (valutatori indipendenti):**

- a) Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato UNI CEI 11339
- b) Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato UNI CEI 11352
- c) ingegneri iscritti all'albo (sez. A e B), periti industriali iscritti all'albo (sez. "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione"), con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi

### ➤ i certificatori stipulano **specifica polizza assicurativa responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici

### ➤ la certificazione:

- è redatta in forma di **perizia asseverata** su modelli predisposti dal GSE
- **EX ANTE**: attesta la **riduzione dei consumi energetici** conseguibile tramite gli investimenti ammissibili e viene inviata al GSE
- **EX POST**: attesta l'effettiva **realizzazione degli investimenti** conformemente all'ex ante e viene inviata al GSE
- contiene la determinazione del fabbisogno energetico e del dimensionamento dell'eventuale impianto di autoproduzione di energia
- la relazione tecnica di dettaglio è conservata in azienda ed esibita in caso di controlli


# Piano Transizione 5.0

## Progetto di innovazione: avvio e completamento

- avvio del progetto dal 01.01.2024 (art. 4, co. 3, DM attuativo):
  - data del **primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento**, ovvero, se anteriore, **qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento**
  
- completamento del progetto entro il 31.12.2025 (art. 4, co. 4, DM attuativo):
  - il credito d'imposta è subordinato al **completamento dell'intero progetto di innovazione**
  - il progetto è completato alla **data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone**:
    - **beni Industria 4.0**: rileva la data di **effettuazione degli investimenti ex art. 109, co. 1 e 2, TUIR** (consegna/spedizione per le cessioni di beni - ultimazione dell'opera per l'appalto); non rileva la data di **entrata in funzione del bene e di interconnessione**, che devono intervenire **entro il 28.02.2026** (termine per la comunicazione di completamento al GSE corredata dalla perizia)
    - **beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili**: rileva la data di **«fine lavori»** (installazione di tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici, ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato, incluse le opere necessarie per gli apparati di misura e connessione alla rete); **l'«entrata in esercizio» dell'impianto deve avvenire entro 1 anno dalla data di completamento**
    - **spese di formazione**: data di **sostenimento dell'esame finale**

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: gli operatori coinvolti nella procedura



# Piano Transizione 5.0

## «Finanziaria» 2025: principali novità per il bonus 5.0 (art. 1, co. 427-429)

- accorpamento del primo e del secondo scaglione per gli investimenti agevolabili con **innalzamento della misura del beneficio per gli investimenti da € 2,5 a 10 milioni**
- **rafforzamento del bonus per gli impianti con moduli fotovoltaici** rispondenti ai requisiti territoriali e tecnico di legge
- **estensione della possibilità di cumulo del bonus con altre agevolazioni:**
  - con il credito d'imposta ZES (art. 16 e 16-bis D.L. 124/2023) e ZLS (art. 13 D.L. 60/2024)
  - con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione
- **semplificazione di accesso al bonus in caso di investimenti in beni materiali nuovi Industria 4.0 sostitutivi di beni «obsoleti»**, senza necessità di certificazione energetica
- **applicazione retroattiva delle novità agli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2024**

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: misura del beneficio ante e post modifiche Finanziaria 2025

Credito d'imposta Transizione 5.0	Importo investimento	Riduzione consumi energetici: da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Ante modifiche	Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Post modifiche	<b>Fino a € 10.000.000</b>	<b>35%</b>	<b>40% (*)</b>	<b>45% (*)</b>
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10% (*)	15% (*)
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000				

(\*) Per gli investimenti «ammessi a prenotazione» dall'01.01.2024 all'01.01.2025 la fruizione del bonus con le maggiori nuove aliquote è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: agevolazioni per le spese di certificazione «tecnica» e «contabile»

### ➤ **bonus certificazione «tecnica»:**

- beneficiari: **imprese PMI**, secondo la nota definizione ex raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06.05.2003 e DM 18.04.2005
- le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un **importo non superiore a € 10.000**
- resta fermo il tetto di spesa ammissibile complessivo pari a € 50 milioni annuo

### ➤ **bonus certificazione «contabile»:**

- beneficiari: **imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti** (S.p.a. sempre obbligate; per le S.r.l. si vedano i parametri dimensionali ex art. 2477 c.c.)
- le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un **importo non superiore a € 5.000**
- resta fermo il tetto di spesa ammissibile complessivo pari a € 50 milioni annuo

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: investimenti «trainanti» in beni Industria 4.0 – requisiti (art. 6 DM attuativo)

- **beni materiali e immateriali nuovi Industria 4.0** (allegati A e B L. 232/2016) ed inoltre:
  - **Energy Dashboarding**: software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
  - **software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente agli Energy Dashboarding**
- destinati a **strutture produttive ubicate in Italia**
- **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- tramite l'investimento complessivo si deve conseguire la **soglia minima di riduzione dei consumi energetici rilevante**
- si applicano le **esclusioni già previste per Industria 4.0**:
  - veicoli ex art. 164, co. 1, TUIR
  - beni con % ammortamento fiscale da tabella ministeriale < 6,5%
  - fabbricati/costruzioni
  - beni di categorie speciali (allegato 3 Legge 208/2015) e beni gratuitamente devolvibili per le imprese operanti in concessione e a tariffa in determinati settori

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: sostituzione di beni materiali «obsoleti» **novità Finanziaria 2025**

- in via di semplificazione, è disposta l'«**esenzione**» dal calcolo della riduzione dei consumi **energetici** nel caso di investimenti:
  - in **beni materiali nuovi Industria 4.0**
  - caratterizzati da un **miglioramento dell'efficienza energetica verificabile SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DA NORME DI SETTORE OVVERO DI PRASSI**
  - effettuati in **sostituzione di beni strumentali materiali AVENTI CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE ANALOGHE** e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio
- per i suddetti investimenti è **riconosciuta «automaticamente» la contribuzione al risparmio energetico** complessivo della struttura produttiva o dei processi interessati dall'investimento **corrispondente alla prima classe di riferimento** (rispettivamente in pari al 3% e al 5%)
- si applica quindi il **bonus del 35% per gli investimenti fino a € 10 milioni e del 5% per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 50 milioni**
- resta ferma per il contribuente la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore, per ottenere il beneficio corrispondente alla seconda e terza classe di riduzione dei consumi energetici, ovviamente facendosi carico degli oneri previsti dalla disciplina ordinaria

# Piano Transizione 5.0

Bonus 5.0: investimenti «trainati» per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili – requisiti (art. 7, DM attuativo)

- **beni** materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da FONTI RINNOVABILI** (energia eolica, solare fotovoltaica, geotermica, idraulica rinnovabile, mareomotrice, etc.) **destinata all'autoconsumo, anche «a distanza»** compresi gli **impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**
- con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con **moduli fotovoltaici aventi i requisiti territoriali e tecnici** ex art. 12, co. 1, lett. a), b) e c), D.L. 181/2023:
  - a) **prodotti in UE con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% - base per il bonus al 130% *novità Finanziaria 2025***
  - b) **prodotti in UE con efficienza di cella almeno pari al 23,5% - base per il bonus al 140% *novità Finanziaria 2025***
  - c) **prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con efficienza di cella almeno pari al 24% - base per il bonus al 150% *novità Finanziaria 2025***
- **spese agevolabili:** gruppi di generazione energia elettrica, trasformatori posti a monte dei POD della rete elettrica, misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica, etc. (elenco di dettaglio nell'art. 7, co. 1, DM attuativo)

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: investimenti «trainati» in formazione del personale – requisiti (art. 8, DM attuativo)

- acquisizione/consolidamento di **competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica**
- **limite di spesa: 10% degli investimenti effettuati nei beni Industria 4.0 e per l'autoproduzione di energia e, in ogni caso, fino a € 300.000**
- spese ammissibili:
  - a) spese relative ai formatori
  - b) costi di esercizio relativi a formatori, personale dipendente e titolari di impresa partecipanti (viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento strumenti/attrezzature pro-quota)
  - c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  - d) spese relative a personale dipendente (costo aziendale per retribuzione) e ai titolari di impresa partecipanti alla formazione, spese generali indirette pro-quota
- erogazione della formazione:
  - soggetti abilitati: operatori qualificati esterni all'impresa (soggetti accreditati presso la Regione e fondi interprofessionali, Università, enti pubblici di ricerca, European Digital Innovation Hubs, Istituti Tecnologici Superiori, etc.)
  - modalità: percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con sostenimento di esame finale con attestazione del risultato conseguito

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: investimenti «trainati» in formazione del personale – requisiti (art. 8, DM attuativo)

Tabella 1a – Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi.

COMPETENZE	
A.1	Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
A.2	Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
A.3	Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
A.4	Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
A.5	Manutenzione degli impianti
A.6	Identificazione delle esigenze energetiche e gestione energetica delle strutture
A.7	Concetti introduttivi inerenti all’efficienza energetica, al risparmio energetico e alle energie rinnovabili
A.8	Esecuzione di simulazioni energetiche
A.9	Processi, modelli e sistemi impiantistici innovativi per l’efficientamento energetico degli impianti e dei siti produttivi
A.10	Progettazione di misure energetiche passive
A.11	Progettazione e installazione di impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
A.12	Stakeholders della gestione dell’energia e relazioni di cooperazione

Tabella 1b – Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

COMPETENZE	
B.1	Integrazione digitale dei processi aziendali
B.2	Cybersecurity
B.3	Business data analytics
B.4	Intelligenza artificiale e Machine learning
B.5	Robotica avanzata e collaborativa
B.6	Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
B.7	Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
B.8	Simulazione e sistemi cyber-fisici
B.9	Internet delle cose e delle macchine
B.10	Cloud e fog computing
B.11	Interfaccia uomo-macchina
B.12	Blockchain

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: caratteristiche principali e modalità di utilizzo del credito d'imposta

- Il bonus è utilizzabile **esclusivamente in compensazione orizzontale** nel mod. F24 tramite i servizi telematici Agenzia Entrate, decorsi 10 giorni dall'invio all'impresa da parte del GSE della "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione" (codice tributo 7072)
- **non sono applicabili i limiti ordinari alla compensazione orizzontale:**
  - il limite generale di € 2.000.000 annui (art. 34, Legge 388/2000) e il limite di € 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU mod. REDDITI (art. 1, co. 53, L. 244/2007);
  - il divieto di compensazione in presenza di debiti superiori a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto (art. 31, DL 78/2010)
  - **sembra operare il nuovo divieto di compensazione in presenza di debiti scaduti iscritti a ruolo superiori a € 100.000 in vigore dal 01.07.2024 (art.37, co. 49-quinquies, D.L. 223/2006)**
  - anche in sede di fruizione bisogna dimostrare il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi dei lavoratori e della normativa di sicurezza sul lavoro
- **il bonus è utilizzabile, anche in un'unica soluzione, purché entro il 31.12.2025; l'importo non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali**
- **non può essere ceduto / trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale**
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR

# Piano Transizione 5.0

## Bonus 5.0: cumulabilità del credito d'imposta (art. 38, co. 18, D.L. 19/2024)

- **NO al CUMULO con il bonus investimenti Industria 4.0** (art. 1, co. 1051 e ss. L. 178/2020)
- **SÌ al CUMULO con altre agevolazioni a valere su risorse nazionali aventi ad oggetto gli stessi costi, purché il cumulo dei benefici non porti al superamento del costo sostenuto**, tenuto conto anche del risparmio derivante dalla non imponibilità IRPEF/IRES/IRAP
- **SÌ al CUMULO con il bonus investimenti Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica** (artt. 16 e 16-bis, D.L. 124/2023) e **Zona Logistica Semplificata – ZLS** (art. 13 D.L. 60/2024) – **novità Finanziaria 2025**
- **SÌ al CUMULO con altre agevolazioni di carattere non fiscale** ad esempio la «**Nuova Sabatini**» (FAQ MIMIT 13.05.2024 n. 9.10) e i «**certificati bianchi**» - **TEE** (cumulo ammesso con riduzione al 50% ex art. 6, co. 2-bis, D.L. 124/2023 – FAQ MIMIT-GSE n. 8.3)
- **non costituisce «Aiuto di stato»** ai sensi della normativa UE in quanto misura generale e non selettiva (FAQ MIMIT 13.05.2024 n. 9.10; slides MIMIT luglio 2024)
- considerata la fonte di finanziamento dell'agevolazione a valere sulle risorse PNRR, **vige il divieto di «doppio finanziamento»** ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, quindi **SÌ al CUMULO con altre agevolazioni previste in programmi/strumenti UE purché il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non comporti un beneficio superiore al costo sostenuto** – **novità Finanziaria 2025**